



TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE
SRL Viale Belfiore, 9 (piano III) 50144 - Firenze
Capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Iscri. Reg. Impr. Firenze e C.F./P.IVA 05969780484

tel: +39 055 368850
fax: +39 055 330368
www.tca-srl.org
info@tca-srl.org



00439

Firenze, 3 settembre 2026

Spett.li
Aziende

Prot. 2185/2026

Oggetto: Applicazione della Legge 21 aprile 2026, n. 75 – Gestione delle posizioni debitorie, diffida ad adempiere e conseguenze sull'utilizzo delle denominazioni DOP e IGP

Dal 29 maggio 2026 è in vigore la Legge n. 75 recante disposizioni in materia di sanzioni per il settore agroalimentare (c.d. "DDL Sanzioni"). Tale Legge introduce rilevanti modifiche all'articolo 79 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo Unico della vite e del vino) e all'articolo 3 Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari), rafforzando il sistema sanzionatorio per gli operatori assoggettati al sistema dei controlli relativo alle produzioni a denominazione di origine e indicazione geografica.

Le novità principali riguardano:

- la possibilità per gli Organismi di Controllo di inibire l'utilizzo della denominazione agli operatori inadempienti agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo stesso per le produzioni DO e IG rivendicate;
- l'inasprimento delle sanzioni in caso di ostacolo all'attività di controllo.

Inadempimento agli obblighi pecuniari nei confronti dell'Organismo di Controllo

In particolare, la nuova formulazione prevede che, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni ove applicabili, il soggetto immesso nel sistema dei controlli che risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'Organismo di Controllo, e che non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla diffida, sia:

- inibito in via cautelare all'utilizzo della denominazione da parte dell'Organismo di Controllo;
- segnalato all'ICQRF, che provvederà ad irrogare una sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo dovuto, fermo restando l'obbligo del pagamento delle somme originarie e degli interessi legali all'Organismo di Controllo;
- in caso di provvedimento sanzionatorio definitivo, inibito all'utilizzo della denominazione fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Ostacolo all'attività di controllo

Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro.

A seguito delle novità normative intervenute e del confronto tra gli Organismi di Controllo aderenti ad AssoOdC, è stata condivisa l'esigenza di rafforzare l'efficacia delle procedure di gestione e recupero dei crediti, al fine di garantire uniformità applicativa e coerenza con il quadro normativo vigente, ponendo in essere gli atti che seguono.



TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE
SRL Viale Belfiore, 9 (piano III) 50144 - Firenze
Capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Iscr. Reg. Impr. Firenze e C.F./P.IVA 05969780484

tel: +39 055 368850
fax: +39 055 330368
www.tca-srl.org
info@tca-srl.org



00439

1. Sollecito

Nel caso di mancato pagamento di fatture relative ai servizi di controllo e certificazione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, verrà emesso un sollecito.

2. Intimazione ad adempiere

In caso di protratto inadempimento e decorsi 60 giorni dalla scadenza della fattura, l'Organismo di Controllo invierà formale intimazione ad adempiere, tramite PEC o raccomandata A/R, assegnando un termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, per il pagamento delle somme dovute.

3. Conseguenze del protratto inadempimento

In caso di protratto inadempimento, l'Organismo di controllo adotterà i seguenti provvedimenti:

- inibizione cautelare all'utilizzo della denominazione o indicazione geografica, ai sensi di legge;
- segnalazione all'ICQRF territorialmente competente, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, che può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto, a cui deve aggiungersi:
 - il pagamento di tutte le somme dovute all'Organismo di Controllo, compresi gli interessi legali e le spese di recupero del credito;
 - l'interdizione all'utilizzo della denominazione fino alla completa regolarizzazione della posizione debitoria.

L'inibizione cautelare comporta la sospensione dell'erogazione dei servizi di controllo e certificazione, ivi compresi i procedimenti in corso.

Si ricorda di non movimentare prodotto (*uva, mosto, vino, olive, olio, castagne, farine*) nel periodo di interdizione all'utilizzo della denominazione, così da non incorrere in ulteriori conseguenze di legge.

Si invitano pertanto tutti gli operatori a:

- verificare con attenzione la propria posizione amministrativa;
- provvedere tempestivamente al saldo di eventuali partite scadute.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
(Fabio Modi)